



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 503/C.D.T. 37 DEL 29 MAGGIO 2012

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Prof. Ugo Caldarella, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 29 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

#### DEFERIMENTI

##### **Procedimento 171/B-01**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Bonagia S.Andrea

Sig. Scalabrino Antonino (presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1092-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 270,00 a carico della società Pol. Bonagia S.Andrea (€ 30,00 x n.9 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scalabrino Antonino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agate Fabrizio, Albino Isidoro, Altesi Leonardo, Cammarata Giuseppe, Guarano Antonino, Messina Dario, Schifano Dario Antonino, Spinali Federico, Vassallo Simone, tutti tesserati per la società' Pol. Bonagia S.Andrea all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-02**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Circolo ANSPI Arconide

Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1093-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso copia dei certificati medici dei calciatori deferiti, tutti attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica, rilasciati il giorno 10/09/2010.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che dalla documentazione prodotta emerge con chiarezza la insussistenza di responsabilità delle parti deferite in relazione addebiti contestati, dispone il non luogo a procedersi nei confronti della società Circolo ANSPI Arconide, del Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all'epoca dei fatti), dei calciatori Cascio Nicolò, De Marco Francesco, Li Destri Gioacchino, Longo Vincenzo, tutti tesserati per la società' Circolo ANSPI Arconide all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-03**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. B. Tonnarella Beach (ex ASD Monforte)

Sig. Basile Gaetano (presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1094-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società Pol. B. Tonnarella Beach (€ 30,00 x n.4 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Basile Gaetano;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giorgianni Alberto, Mento Angelo, Saccà

Roberto, Visalli Gianfranco, tutti tesserati per la società' Pol. B. Tonnarella Beach (ex ASD Monforte) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 171/B-04**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società USD Mezzojuso

Sig. Visocarò Mariano (presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1095-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale è intervenuto il Presidente della società USD Mezzojuso il quale ha prodotto copia dei certificati medici dei calciatori deferiti nonché dell'istanza difensiva già inviata ed ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico.

Preso atto che i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti sono stati rilasciati prima dell'inizio del campionato di competenza (documenti in atti),

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società USD Mezzojuso, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Visocarò Mariano, nonché dei calciatori Cangialosi Giancarlo, Cutrona Luigi, Graziano Domenico, Sclafani Emilio, tutti tesserati per la società' USD Mezzojuso all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 171/B-05**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Fly Calcio Vittoria

Sig. Caruso Alfio (presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1096-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della società ASD Fly Calcio Vittoria (€ 30,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Caruso Alfio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Accetta Luca, Caruso Antonio, Spadaro Fabrizio, tutti tesserati per la società ASD Fly Calcio Vittoria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-06**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Real Adrano

Sig. Neri Salvatore (presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1097-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della società ASD Real Adrano (€ 30,00 x n.5 calciatori);  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Neri Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cottone Francesco, Pistorio Angelo, Scaccianice Vincenzo, Sciortino Salvatore, Ventura Salvatore, tutti tesserati per la società ASD Real Adrano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-07**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD CUS Palermo

Sig. Equizzi Ignazio (presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1098-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD CUS Palermo (€ 30,00 x n.2 calciatori);  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Equizzi Ignazio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Lavano Gianluca, Locati Mauro, tutti tesserati per la società ASD CUS Palermo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-08**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Città di Naro

Sig. Troisi Salvatore (presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1099-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 210,00 a carico della società ASD Città di Naro (€ 30,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Troisi Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amico Giuseppe, Ciscardi Giuseppe, Di Franco Giuseppe, Mangiavillano Salvatore, Terranova Calogero, Vinciguerra Filippo, Vinciguerra Luca, tutti tesserati per la società ASD Città di Naro all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-09**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Ciclope Bronte

Sig. Pafumi Massimo (presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1000-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 600,00 a carico della società ASD Ciclope Bronte (€ 30,00 x n.20 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pafumi Massimo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcodia Burriolo Salvatore, Bonaventura Paolo, Carroccio Carmelo, Ciraldo Stefano, Conti Gallenti Luca, Fornito Luigi, Galati Pizzolanti Alessio, Gangi Ludovico, Genna Antonio, Giannattasio Nico, Imbrosciano Vito, Lembo Antonio, Longo Minnolo Andrea, Mazzurco Sebastian, Paterniti Daniele, Petronacci Biagio, Prestianni Marco, Saccullo Luca, Saccullo Russelio Federico, Scillirò Alfredo, tutti tesserati per la società ASD Ciclope Bronte all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 171/B-10**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Aurora Rossa

Sig. Buttadauro Felice (presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 24/02/2012 prot.11.1101-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale è intervenuto il Presidente della società Aurora Rossa il quale ha prodotto copia dei certificati medici dei calciatori deferiti nonché dell'istanza difensiva già inviata ed ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico.

Preso atto che i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti sono stati rilasciati prima dell'inizio del campionato di competenza (documenti in atti),

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ASD Aurora Rossa, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Buttadauro Felice nonché dei calciatori Bueni Vincenzo, Carosa Alessio, Catanese Giuseppe, Cilfone Emilio, Settecasse Giuseppe, Sorce Giovanni, tutti tesserati per la società ASD Aurora Rossa all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/05/2012**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**